

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3681

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONAFEDE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli locali

*Presentata il 17 marzo 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, di seguito « testo unico », in materia di incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli enti locali.

L'obiettivo della proposta di legge è duplice. Da un lato, porre un filtro che consenta di escludere candidature di cittadini che, per i loro comportamenti, non sono degni di ricoprire una carica pubblica elettiva; dall'altro lato, si vuole garantire la trasparenza e, in particolare, il diritto dei cittadini a essere informati in ordine a due circostanze importanti che saranno riportate in una sezione all'interno del manifesto elettorale:

*a)* in primo luogo, saranno indicati i nomi di coloro che, pur non incorrendo in

cause di incandidabilità, abbiano comunque carichi pendenti: per fare un esempio, un cittadino rinviato a giudizio ma non condannato (nemmeno in via non definitiva) ha diritto di candidarsi. Si ritiene tuttavia che ogni elettore abbia diritto di sapere che quel candidato è stato rinviato a giudizio;

*b)* in secondo luogo, nel manifesto elettorale saranno elencate le persone la cui candidatura è stata cancellata, a seguito dei dovuti controlli, perché sono state rilevate alcune cause di incandidabilità previste dal novellato testo unico.

Si propone di ampliare il numero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a cariche elettive pubbliche affinché non siano candidati soggetti nei cui

confronti sia stata emessa una condanna, anche non definitiva, per un reato non colposo, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il candidato deve essere un cittadino che vive nella società reale e che dedica un periodo della sua vita alla cura degli interessi della collettività, al servizio degli altri e della cosa pubblica, arricchendo le istituzioni con la propria esperienza di vita onesta.

La proposta di legge intende garantire la trasparenza e la credibilità delle istituzioni permettendo un controllo preventivo delle candidature da parte degli uffici preposti, i quali, acquisita la documentazione relativa ai carichi pendenti per ciascun candidato da parte della cancelleria del tribunale competente, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e dei candidati per i quali sia comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di almeno una delle condizioni di incandidabilità.

Gli stessi uffici provvedono alla pubblicazione di tali nomi in un'apposita sezione delle liste elettorali specificando per ciascuno di essi le condizioni di incandidabilità.

In particolare, all'articolo unico della proposta di legge si sostituisce il capo III e si abroga il capo IV del testo unico.

Il novellato articolo 7 prevede che, in occasione di competizioni elettorali, non possono essere candidati alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire una serie di cariche specificamente elencate.

Coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali sia stata emessa una condanna, anche non definitiva, per un reato non colposo, ad eccezione dei delitti contro l'onore, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Gli stessi soggetti, non solo non devono aver riportato una condanna anche non definitiva per un reato non colposo, ma non devono essere destinatari neppure di un decreto che abbia disposto un giudizio o la citazione diretta a

giudizio, e non devono essere stati sottoposti a misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero a misure di prevenzione personali o patrimoniali. Si prevede, inoltre, che chi intende candidarsi non possa essere in stato di latitanza e neppure in detenzione o essere stato condannato con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorché le predette condizioni siano relative a uno dei reati di cui al comma 2 dell'articolo 7. A tale fine sono inseriti nel novero dei reati di incandidabilità anche il reato di autoriciclaggio e di falso in bilancio. Non possono altresì essere candidati alle elezioni e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1 coloro per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sussista una delle condizioni individuate dal comma 3.

Il novellato articolo 8 reca misure in materia di incandidabilità ad altri incarichi regionali e locali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 anche alle nomine di presidenti delle regioni e delle province ovvero a qualsiasi altro incarico regionale e locale. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

I novellati articoli 9 e 10 Capo III e recano disposizioni in materia di sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali e sugli enti locali.

In particolare, sono sospesi di diritto dalle cariche regionali e da quelle locali, indicate all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, coloro che ricadono in uno dei casi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sia coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La sospensione di diritto consegue, altresì, in caso sia disposta l'applicazione di arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o custodia cautelare in luogo di cura, nonché quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

L'articolo 9 reca una serie di disposizioni per il periodo di sospensione e per la sua cessazione, nonché per la comunicazione dei provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione a una serie di organi specificatamente individuati.

Il novellato articolo 10 in materia di sospensione e di decadenza delle cariche negli enti locali, prevede una serie di disposizioni per il periodo di sospensione e per la sua cessazione, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 9.

Il novellato articolo 11 riunisce in un'unica procedura le disposizioni in materia di cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

L'articolo 2 della proposta di legge, al fine di favorire un maggior ricambio della gestione amministrativa negli enti locali, reintroduce, anche per i sindaci dei piccoli comuni, il limite dei due mandati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il capo III del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è sostituito dal seguente:

## « CAPO III

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE  
ELETTIVE REGIONALI E NEGLI ENTI  
LOCALI

## ART. 7.

*(Incandidabilità alle elezioni regionali,  
comunali e circoscrizionali).*

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali, sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stata emessa una sentenza o un decreto penale di condanna, anche non definitivi, ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della

pena su richiesta delle parti. La disposizione di cui al presente comma si applica ai reati non colposi, fatta eccezione per i delitti previsti dal Capo II del titolo XII del libro II del codice penale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a coloro nei confronti dei quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata o sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, nonché a coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:

a) delitti consumati o tentati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) delitti, consumati o tentati, di: concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale, di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'articolo 318 del codice penale, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui all'articolo 319 del codice penale, di corruzione in atti giudiziari, di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale, di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'articolo 319-*quater* del codice penale, di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, di cui all'articolo 320 del codice penale e di istigazione alla corruzione, di cui all'articolo 322 del codice penale, nonché delitti di cui all'articolo 322-*bis* del codice penale per le ipotesi di reato di cui alla presente lettera;

c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dal l'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 391-*bis* del codice penale;

d) scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale;

e) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

f) riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-*ter* del codice penale e autoriciclaggio, di cui all'articolo 648-*ter* del codice penale;

g) false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 del codice civile, fatti di lieve entità, di cui all'articolo 2626-*bis* del codice civile, e false comunicazioni sociali delle società quotate, di cui all'articolo 2622 del codice civile;

h) fraudolento trasferimento di valori, di cui all'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

i) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere, previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

l) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

3. Non possono altresì essere candidati alle elezioni e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patri-

moniali, ancorché non definitive, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) abbiano ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o in consigli provinciali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo.

#### ART. 8.

*(Incandidabilità ad altri incarichi regionali e locali).*

1. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province ovvero a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni, nonché agli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di presidente e di componente degli organi delle comunità montane.

2. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla entro giorni cinque, trascorso tale termine, la carica decade a tutti gli effetti di legge.

## ART. 9.

*(Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali).*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche regionali indicate all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1:

a) coloro che ricadono in uno dei casi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsiasi *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al periodo precedente l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di diciotto mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della regione che né da immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sentiti il Ministro per gli

affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la Regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente comma sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale, comunque non inferiore all'80 per cento.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione ovvero sia emesso provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sia emessa sentenza di annullamento anche se con rinvio. In tale caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

#### ART. 10.

*(Sospensione e decadenza di diritto delle cariche negli enti).*

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche negli enti locali indicate all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1:

a) coloro che ricadono in uno dei casi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsiasi *quorum* o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione ovvero sia emesso provvedimento di revoca della misura di preven-

zione o sia emessa sentenza di annullamento anche se con rinvio. In tale caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti locali di cui all'articolo 7, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 del presente articolo sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

#### ART. 11.

*(Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali).*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché, nel caso di elezioni

per cariche regionali, alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del presente testo unico.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, acquisita la documentazione relativa ai carichi pendenti per ciascun candidato da parte della cancelleria del tribunale competente, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali sia comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcune delle condizioni di incandidabilità e provvedono alla pubblicazione di tali nomi in un'apposita sezione delle liste elettorali specificando per ciascuno di essi le predette condizioni di incandidabilità. Per i candidati nei confronti dei quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa la citazione a giudizio per un reato di cui al comma 1 dell'articolo 7 è disposta la pubblicazione del rispettivo carico pendente nella stessa lista elettorale.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa è rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti ».

2. Il capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è abrogato.

ART. 2.

1. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

